FUCILI, CARTUCCE E REGOLE

Un titolo disinibito per chiarire subito al lettore, pronto a girare pagina per il timore di scontrarsi con una congerie di numeri, articoli, commi, ecc., che le paure sono infondate. Percorrerò, infatti, una strada difficile e spesso mal considerata dagli esperti di settore: tentare di rendere semplice e chiaro ciò che dovrebbe già esserlo di suo, ma non sempre lo è! Le normative in materia sono molteplici e non di facile lettura e raccordo: codice penale, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, leggi speciali (110/75) e anche normative locali contribuiscono a rendere ancor più complesso il rapporto tra il cacciatore e le "scartoffie". Una premessa è, tuttavia, indispensabile perché, quando si possiedono armi e relativo munizionamento o componentistica, è necessario non solo essere prudenti nell'uso, ma anche rigorosi e attenti al rispetto delle regole. Le normative dovrebbero, innanzitutto, per la loro stessa efficacia, possedere il requisito della chiarezza e intelligibilità anche ai meno addottorati, perché l'errore, pur commesso in buona fede, non è mai scusabile – la maggior parte delle norme, spesso e inconsapevolmente violate dai cacciatori è, infatti, di natura contravvenzionale e tale carattere esclude il presupposto del dolo. Quali sono, dunque, le principali "trappole" in cui, purtroppo, talvolta si cade? Esaminerò alcuni temi che scaturiscono da violazioni che ho rilevato nell'esperienza professionale tra le più ricorrenti in materia di detenzione di armi e munizioni.

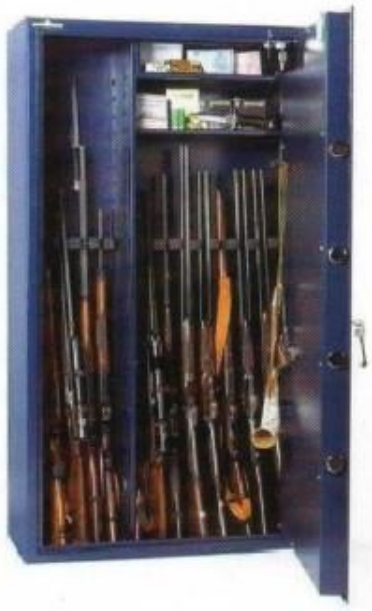

1) Acquisto di armi. Affronterò questo argomento partendo dal presupposto che scrivo per i cacciatori e, quindi, presumo che i lettori siano regolarmente muniti di porto d'armi. Anche chi non è titolare di porto d'armi può, con una particolare autorizzazione, acquistare un'arma, ma si tratta di argomento diverso che non tratterò in questa sede. È ovvio che, quando si acquista presso un'armeria, e sappiamo tutti che le armi da caccia si possono acquistare "senza limite", è il responsabile del negozio a occuparsi dei vari adempimenti. Diverso è il discorso quando la compravendita avviene tra privati. È necessario, sempre, redigere una scrittura privata, congiunta, e allegare la fotocopia o annotare con precisione i dati del porto d'armi del venditore e del compratore, inclusi i versamenti di legge. Mai dimenticare di inserire i dati dell'arma (tipo, modello, calibro, ecc.) e, soprattutto, i numeri di matricola, facendo attenzione a indicare il numero della carcassa e il numero della canna. In qualche caso i numeri coincidono ma, per non sbagliare, è meglio indicarli entrambi. L'adempimento immediatamente successivo è la nuova denuncia di detenzione che sia il venditore sia il compratore dovranno presentare nel termine di 72 ore. Non va mai dimenticato che, sempre entrambi, venditore e compratore, se titolari della "Carta Europea", dovranno richiedere, sempre nel termine della denuncia, anche la nuova annotazione sul documento.

2) L'obbligo di denuncia. La più recente modifica normativa, ormai datata, ma vi è ancora qualche giudice che non ne è a conoscenza, prevede (art. 38 TULPS) l'obbligo di denuncia delle armi e munizioni entro e non oltre 72 ore dal momento della materiale disponibilità. Dunque, chiunque acquisti, riceva in donazione, in eredità o anche in prestito (consentito per le armi da caccia) armi e munizionamento, soggetto all'obbligo (poi spiegherò meglio i principi che regolano la denuncia delle munizioni), deve farne denuncia all'autorità di polizia competente per territorio (Commissariato P.S., quando vi sia un presidio territoriale, o Stazione dei Carabinieri), entro le successive 72 ore. È ovvio che se, ad esempio, il prestito dell'arma da caccia non superi detto termine (72 ore) non vi è obbligo di denuncia! Consiglio, comunque e sempre, di redigere una scrittura, datata e firmata, in modo da poter dimostrare la detenzione precaria, tipica del comodato. Come fare la denuncia? Per vecchia abitudine si andava dai Carabinieri e la denuncia la facevano loro, poi cambiava il Comandante e, talvolta, cominciavano i problemi. La denuncia è un atto di parte e la parte che la sottoscrive ne è responsabile. Oggi quasi tutti navigano sul web e la Polizia di Stato ha pubblicato la modulistica di riferimento. Consiglio vivamente di utilizzare quei moduli perché contengono l'indicazione di tutti i dati necessari per una corretta compilazione. Va ricordato (e non tutti gli addetti ne sono consapevoli) che si possono custodire le armi, con le dovute cautele, anche in più e diverse abitazioni, nella stessa città o paese o in città e paesi diversi, non necessariamente e solo nella casa di residenza anagrafica, ma è indispensabile indicare, nella/e denuncia/e, tutte le armi e munizioni di cui si abbia la disponibilità e il luogo e i luoghi diversi in cui si trovino! Altro tema, meritevole di at-

tenzione, è quello dell'omessa ripetizione della denuncia, in caso di spostamento dell'arma. Sembra risibile, eppure costituisce uno dei casi più frequenti di infrazione, ingiustificabile perché la denuncia di detenzione non è più in bollo e non costa niente, se non il fastidio di recarsi presso l'autorità competente o di spedire una lettera raccomandata A.R o una PEC. Faccio un esempio, il giovane sposo/a che lascia la casa dei genitori per costituire il nuovo nido, spesso "dimentica" di comunicare che ha portato l'arma con sé, senza ripetere la denuncia di detenzione. Non va mai dimenticato che l'obbligo di denuncia delle armi e munizioni trova la sua ragione, in primis, nell'esigenza di conoscerne, in ogni momento, la localizzazione e il soggetto detentore. Sembra una storiella ma, mutatis mutandis, tutt'altro che rara a verificarsi. La "dimenticanza" è causa di denuncia all'Autorità Giudiziaria e della spiacevole conseguenza della revoca del porto d'armi e del divieto di detenere armi e munizioni! Ugualmente va annotata la questione della necessità di una nuova, tempestiva denuncia, in caso di decesso dell'originario detentore. Qualcuno farà ora ricorso agli scongiuri ma quando, come dicono gli alpini, uno di noi va avanti, uno qualsiasi dei parenti conviventi nel luogo in cui le armi sono detenute, anche se non provvisto di porto d'armi, deve sempre, entro e non oltre le 72 ore, ripetere la denuncia a suo nome, senza porsi nell'immediato il problema dell'eredità sostanziale.

3) La custodia delle armi. Questo tema ha due implicazioni meritevoli di trattazione: la custodia in casa e il trasporto. Relativamente alla custodia in casa, il dubbio amletico è: cassaforte sì, cassaforte no. Va precisato che la legge non prescrive, in modo inequivocabile, l'obbligo di custodia delle armi in cassaforte o armadio blindato ma, imponendo il principio della massima cautela, in particolare in presenza di figli in età minore o persone incapaci, di fatto, "scarica" sul detentore delle armi (e munizioni) la responsabilità in caso di "inconvenienti". Potrei elencare qui la sintesi della varia giurisprudenza, ma avevo promesso di non farlo e non lo farò! Quello che mi sento, in coscienza, di suggerire è "comprate la cassaforte" omologata e ancoratela a un solido muro con gli appositi fischer. E non sono né distributore, né socio di un'azienda produttrice. Nella prassi, in presenza di qualsivoglia problema, in tema di custodia, mancando la cassaforte o armadio blindato, sareste subito denunciati per il reato di "omessa custodia" e la valutazione del comportamento sottoposta al vaglio del giudice. Per me non ne vale la pena! Quando, invece, si è in viaggio e la sistemazione dell'arma sarà necessariamente precaria, il suggerimento è di smontarla e nasconderne le parti in posti diversi, complicando, così, almeno, le cose a chi volesse tentare di sottrarla. Nel trasporto, i principali problemi riguardano le soste in itinere, cioè quelle amene abitudini di sorseggiare insieme il caffè al bar. Se le armi restano in macchina, quasi certamente il solerte tutore dell'ordine vi creerà non pochi problemi. È necessario che una persona si sacrifichi e resti a custodire le armi o, almeno, che l'auto sia parcheggiata "a vista" e immediatamente raggiungibile. Altro caso tipico di contestazioni, relativamente al trasporto, è rappresentato dalle modalità complessive. Sappiamo che il legislatore ha ormai risolto il tema, spinoso, del passaggio con armi a bordo all'interno di "zone protette". Non bisogna, tuttavia, mai dimenticare che l'arma va trasportata nell'auto scarica e in custodia e, se non smontata, non deve apparire di facile utilizzo. Buona regola è, in ogni caso, quella di tenere le munizioni in luogo separato, possibilmente chiuse in una borsa o nello zaino; mai dimenticarle in quei porta cartucce elastici, per vero orribili, che si "calzano" sul calcio o anche nei porta cartucce interni che costituiscono l'elegante corredo dei più fini express.

4) La detenzione delle munizioni: è argomento, ancor, più spinoso sicché non è peregrino ricorrere a un po' di buon senso. Io cercherò, rispettando la premessa di semplificazione con cui ho introdotto questo articolo, di dare qualche consiglio, fermo restando che mi rivolgo sempre ai cacciatori e, pertanto, non

prenderò in considerazione temi ricorrenti con riferimento ad altre categorie di soggetti. Innanzitutto, ai cacciatori che utilizzano abitualmente solo munizioni spezzate, cioè cartucce a pallini, perché dediti alla caccia alla migratoria, in genere, o alla stanziale, ma non agli ungulati, dunque detentori di fucili ad anima liscia, che non usino munizioni a palla (secca o sola), consiglio tout court di non detenere mai più di mille cartucce. Infatti, è questo il limite massimo di cartucce a munizione spezzata (pallini) detenibile, senza necessità alcuna di denuncia. Nella categoria delle munizioni a pallini (munizione spezzata) rientrano anche le cartucce caricate a pallettoni, ma sappiamo bene che questo munizionamento non è utilizzabile nella caccia agli ungulati, in particolare al cinghiale! In definitiva, chi possegga non più di 1.000 cartucce a pallini (munizione spezzata) non deve provvedere alla denuncia, ma se ne possiede 1.001 deve denunciarle tutte. Diverso è il discorso per chi abbia anche la malattia della caccia all'ungulato e, in conseguenza, detenga sia munizioni a pallini (munizione spezzata) sia munizioni a palla per fucili ad anima liscia e/o rigata. La cartuccia a palla è sempre soggetta all'obbligo di denuncia. Di conseguenza anche i limiti cambiano ed è necessario prestare maggior attenzione al computo complessivo delle munizioni. La legge stabilisce che sono detenibili, con obbligo di denuncia, sempre con riferimento alle armi lunghe (fucili o carabine), complessivamente 1.500 cartucce. Che cosa succede, ad esempio, se si posseggono 800 cartucce a pallini e 200 a palla? In questo caso, che può ritenersi esemplificativo ed emblematico per comprendere meglio la portata della disposizione di legge, il cacciatore dovrà denunciare soltanto la detenzione delle 200 cartucce a palla, perché detiene munizioni spezzate in numero non eccedente il limite (1.000) consentito senza l'obbligo di denuncia, ma detiene munizioni a palla, sempre soggette a tale obbligo. Se, invece, si posseggono 1.000 cartucce a pallini (munizione spezzata) e 50 cartucce a palla, vi è l'obbligo di denuncia di tutte le 1.050 cartucce perché, come detto, le cartucce a palla sono sempre soggette a denuncia ed è stato, inoltre, superato il limite complessivo delle cartucce detenibili senza obbligo di denuncia. Altro argomento, correlato e sempre meritevole di attenzione è quello della specificazione del calibro, in occasione della denuncia di detenzione delle munizioni a palla. Io consiglio di precisare sempre il numero delle munizioni, con riferimento al calibro cui sono destinate, avendo cura di provvedersi di un numero di munizioni che consenta una gestione tranquilla della propria scorta. Sappiamo tutti, almeno lo spero perché il mio caro amico poliziotto, fino a una settimana fa, non lo sapeva e ho dovuto spiattellargli in faccia la Circolare relativa del Dipartimento P.S. per essere creduto, che l'obbligo della denuncia "... deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre è esentato dal detto obbligo ... in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse ...". Di conseguenza, sempre nei limiti complessivi consentiti di cui sopra, se si acquistano e denunciano munizioni per ogni singolo calibro in numero sufficiente alla taratura dell'arma e alla scorta necessaria, si potrà tranquillamente sopravvivere, senza essere costretti a continue visite al Commissariato P.S. o alla Stazione dei Carabinieri; anche i solerti tutori dell'ordine ce ne saranno grati! *(avv. Antonio Murante Perrotta, Responsabile Settore Giuridico ANUUMigratoristi)*

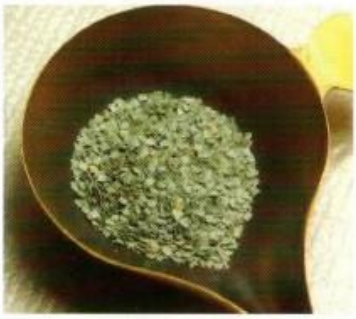

LINEE GUIDA SU PIOMBO CONFERENZA CMS DI QUITO

La Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie Selvatiche delle Nazioni Unite (CMS), svoltasi a Quito, in Ecuador, nel mese di novembre 2014, ha adottato le "Linee guida per Prevenire il Rischio di Avvelenamento degli Uccelli Migratori" contenute nel documento UNEP/CMS/COP11/Doc.23.1.2/Annex 2, convenendo che a ogni Parte spetta determinare se e come implementare le azioni raccomandate, considerando la misura e il tipo di rischio di avvelenamento e rispettando gli obblighi e gli impegni internazionali, compresi quelli della Convenzione. Il punto focale di queste Linee Guida, in merito al problema delle munizioni in piombo, recita:

2.1.1. Eliminare l'utilizzo delle munizioni in piombo in tutti gli habitat (terre umide e non) con alternative atossiche entro i prossimi tre anni e le Parti dovranno relazionare alla Conferenza CMS (Convenzione sulla Conservazione delle Specie Selvatiche Migratorie delle Nazioni Unite) nel 2017, lavorando sull'implementazione con i portatori d'interessi.

Ammesso lo sviluppo di munizioni alternative a quelle in piombo, si raccomanda una normativa per eliminarne l'utilizzo entro tre anni in tutti gli habitat. Al fine di ridurre i problemi di monitoraggio, osservanza e applicazione, questi processi non dovranno essere parzialmente restrittivi. Ammessa l'ampia disponibilità del prodotto, la comparabilità dei prezzi e l'efficacia dell'alta qualità delle cartucce, per uso venatorio, senza piombo per la maggior parte dei calibri (Thomas, 2013), è anche possibile raccomandare la sostituzione del piombo con alternative atossiche.

La conclusione di una "non conclusione" è studiare in modo ancora più attento un caso che, a nostro parere, non ha alcuna rilevanza sulla salute umana, nè incide in modo significativo sull'ambiente: ben altri sono i fattori impallanti che coinvolgono uomini, animali e cose e quindi, nel caso della caccia, è come nascondersi dietro ad un dito perchè si è a tutti i costi contro la caccia!